Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il controllo dei bilanci

2023/0156(COD)

24.1.2024

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
(COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))

Relatore per parere: Petri Sarvamaa

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore valuta positivamente la proposta di regolamento che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea. Dalla sua introduzione, più di dieci anni fa, l'economia globale e le dinamiche commerciali sono cambiate in modo sostanziale, anche per quanto riguarda la frode e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. Sono stati introdotti alcuni degli aspetti che andavano aggiornati per garantire un controllo doganale adeguato e una sorveglianza efficace, mentre altri sono proposti nel progetto di relazione in esame.

Il relatore apprezza inoltre il lavoro svolto dalla Corte dei conti europea nell'aiutare le altre istituzioni dell'UE e gli Stati membri a gestire e controllare meglio l'utilizzo dei fondi dell'UE, migliorando la responsabilità pubblica nell'UE e informando i responsabili politici dell'UE, anche nel settore della lotta contro le frodi. Ciò è dimostrato da una serie di relazioni speciali su questioni doganali, nonché da analisi sostanziali contenute nelle sue relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE. In quest'ottica, il relatore ricorda specificamente la relazione speciale n. 13/2023 sugli operatori economici autorizzati e la relazione speciale n. 4/2021 sui controlli doganali, che forniscono ulteriori prove delle carenze in questi settori. Analogamente, il relatore accoglie con grande favore la relazione 2022 del gruppo di saggi sulla riforma dell'unione doganale dell'UE e lo studio richiesto dalla commissione CONT nel 2019 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE in materia di dogane e IVA, incentrato sulla cooperazione tra le autorità fiscali e doganali nazionali per prevenire le frodi. L'intero corpus di conoscenze, discusso in dettaglio in seno alla commissione CONT attraverso diversi incontri e seminari, dimostra anche il profondo interesse e le competenze della commissione in materia.

In particolare, il progetto di relazione del relatore si concentra su tre aspetti principali: in primo luogo, propone miglioramenti al quadro di controllo e valutazione dei rischi in materia doganale, compresa la codificazione di questioni da tempo richieste dal Parlamento europeo, come il calcolo del divario doganale. In secondo luogo, propone di migliorare il monitoraggio della conformità e le relative procedure del meccanismo dell'operatore economico autorizzato, sviluppando la sorveglianza e definendo concetti poco chiari come le violazioni gravi o ripetute. In terzo luogo, sviluppa ulteriormente il quadro di governance della nuova Autorità doganale e propone nuove modalità per misurare le prestazioni dei regimi doganali.

In conclusione, le proposte del relatore mirano a rafforzare i controlli doganali, migliorare la vigilanza finanziaria, rafforzare la cooperazione e modernizzare la governance. Se adottate, tali misure sosterranno la lotta contro le frodi, aumenteranno la responsabilità e contribuiranno a dare all'unione doganale dell'UE gli strumenti per far fronte alle sfide attuali e future.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Autorità dovrebbe, se del caso, cooperare strettamente con altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno sede nello stesso Stato membro. Inoltre, dovrebbe essere presa in considerazione la distribuzione geografica delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[43].	(14) È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare ***è opportuno chiarire che la disposizione relativa all'"importatore presunto" è una fictio iuris, creata ai fini della riscossione efficace ed efficiente dei dazi doganali. L'importatore presunto di solito non è in possesso delle merci e il trasferimento di proprietà delle merci avviene tra l'importatore e l'acquirente. Di conseguenza, l'importatore presunto dipende spesso dall'accuratezza delle informazioni fornite dagli importatori prima o al più tardi al momento dell'uscita delle merci per poter garantire il corretto trattamento fiscale (pagamento e obblighi di comunicazione) dell'operazione.*** Si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica

	delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[43].
[43] Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).	[43] Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni tre anni.	(15) Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ***un anno dopo la concessione dell'autorizzazione e, successivamente,*** ogni tre anni.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) ***L'applicazione delle norme standard per calcolare il dazio nelle operazioni del commercio elettronico in molti casi comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per le amministrazioni doganali, sia per gli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Ai fini della messa a punto di un trattamento fiscale e doganale robusto ed efficace per le merci importate da paesi terzi attraverso operazioni di commercio elettronico ("vendite a distanza di beni importati"), la legislazione dell'Unione deve essere modificata al fine di sopprimere la soglia al di sotto della quale le merci di valore trascurabile non superiore a 150 EUR per spedizione sono esentate dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio[53], e di introdurre un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (nomenclatura combinata). Alla luce di tali proposte di modifica,*** talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma	(48) Talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.

comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.

---

[53] Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

[54] Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri ***e*** la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di	(56) Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri***,*** la Commissione ***e il Parlamento europeo*** siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità

amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti	(59) Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF***, l'EPPO e*** altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 –comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali.	(e) sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali ***attraverso una solida analisi dei rischi in tempo reale basata sulle capacità di intelligenza artificiale del centro doganale digitale dell'UE, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera d)***.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione ***e sia autorizzato*** ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;	(13) "importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione***, compresa la persona autorizzata*** ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione ***applicabile*** a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;	(57) "obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione ***e tutti gli altri oneri applicabili*** a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 bis) "divario doganale": la differenza tra i dazi all'importazione effettivamente riscossi e l'importo che dovrebbe teoricamente essere riscosso tenendo conto dei dazi doganali che rischiano di non essere dichiarati o di essere dichiarati erroneamente alle autorità doganali nazionali dagli importatori;

Motivazione

Nonostante le ripetute richieste del Parlamento europeo e della Corte dei conti alla Commissione affinché calcolasse il "divario doganale", quest'ultima non l'ha ancora fatto. La codifica di questa questione può essere necessaria per risolvere il problema in modo soddisfacente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – punto 64 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 sexies) "altro onere": qualsiasi diritto imposto in aggiunta ai dazi doganali, all'IVA, ai diritti per le formalità doganali e alle spese postali;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – 64 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(64 septies) "acquirente finale": una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale è stato messo a disposizione un prodotto da un

	venditore o da un mercato virtuale;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro ***30*** giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.	Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro ***14*** giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;	***soppresso***

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.	***soppresso***

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In casi specifici le autorità doganali invalidano la registrazione.	5. In casi specifici ***adeguatamente motivati*** le autorità doganali invalidano la registrazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali effettuano almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interne dell'operatore economico autorizzato.	Le autorità doganali effettuano***, un anno dopo la concessione dell'autorizzazione e successivamente*** almeno ogni tre anni***,*** un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interne dell'operatore economico autorizzato.

Motivazione

Sembra ragionevole effettuare una prima valutazione poco dopo la concessione dell'autorizzazione, al fine di garantire un'adeguata attuazione delle misure valutate.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali ***non sottopongono*** di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status.	5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. ***Se ritenuto necessario,*** le autorità doganali ***potrebbero sottoporre*** di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status.

Motivazione

Le autorità doganali potrebbero essere autorizzate a riesaminare i criteri, se lo ritengono

necessario, tenendo conto della loro conoscenza della situazione specifica degli operatori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) assenza di violazioni ***gravi o ripetute*** della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati ***gravi***; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;	(a) assenza di violazioni della normativa doganale e fiscale ***punite con ammende superiori a 10 000 EUR per questioni doganali o 5 000 EUR per questioni fiscali, o commesse entro un anno da una violazione analoga,*** compresa l'assenza di trascorsi di reati; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;

Motivazione

Il concetto di "violazione grave o ripetuta" è risultato suscettibile di interpretazione in diversi Stati membri, il che ha comportato un'applicazione non uniforme delle norme. Si propone di sostituire tale concetto con un concetto più specifico.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità doganali concedono lo status previa consultazione di altre autorità, ***se necessario***, e dopo aver ***avuto accesso ai*** dati pertinenti del richiedente ***negli*** ultimi tre anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3.	2. Le autorità doganali concedono lo status previa consultazione di altre autorità, ***salvo nei casi in cui ciò sia ritenuto inutile***, e dopo aver ***ricevuto e valutato i*** dati pertinenti del richiedente ***relativi agli*** ultimi tre anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3.

Motivazione

Per impostazione predefinita, le autorità doganali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di dover consultare altre autorità e, solo se decidono che ciò non è necessario,

continuare la procedura.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) assenza di violazioni ***gravi o ripetute*** della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati ***gravi***; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;	(a) assenza di violazioni della normativa doganale e fiscale ***punite con ammende superiori a 10 000 EUR per questioni doganali o 5 000 EUR per questioni fiscali, o commesse entro un anno da una violazione analoga***, compresa l'assenza di trascorsi di reati; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;

Motivazione

Il concetto di "violazione grave o ripetuta" è risultato suscettibile di interpretazione in diversi Stati membri, il che ha comportato un'applicazione non uniforme delle norme. Si propone di sostituire tale concetto con un concetto più specifico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria ***sana,*** che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o	(c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o

all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;

all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta. Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;	(e) gli adeguati standard di sicurezza ***(compresa la sicurezza dei prodotti)*** e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta. ***Il richiedente è tenuto a partecipare a una formazione obbligatoria fornita dalle autorità competenti in relazione al tipo di attività.*** Tali standard si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità doganali effettuano, almeno ogni tre anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o	Le autorità doganali effettuano, almeno ***un anno dopo aver concesso l'autorizzazione e successivamente almeno*** ogni tre anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua

di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.	situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust & Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust & Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.

Motivazione

Sembra ragionevole effettuare una prima valutazione poco dopo la concessione dell'autorizzazione, al fine di garantire un'adeguata attuazione delle misure valutate.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia ***sospettato di essere*** coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale, il suo status è sospeso.	Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust & Check") sia coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale ***e svincoli merci non conformi nel mercato interno***, il suo status è sospeso. ***Tale sospensione è notificata al centro doganale digitale dell'UE.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 11 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le modalità di attuazione dei criteri di cui all'articolo 3;	***soppresso***

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) permettere di effettuare l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi dei dati, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità della [legge sull'intelligenza artificiale 2021/0106 (COD)][65];	(d) permettere di effettuare l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi dei dati, ***ivi compreso a fini di individuazione e prevenzione delle frodi e di audit,*** anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità della [legge sull'intelligenza artificiale 2021/0106 (COD)][65];
[65] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (GU L ... del ..., pag ...). [GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM(2021)206 final, (2021/0106(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.]	[65] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (GU L ... del ..., pag ...). [GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM(2021)206 final, (2021/0106(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.]

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(h bis) consentire un'adeguata misurazione delle prestazioni del programma di operatore economico autorizzato attraverso la comunicazione delle informazioni obbligatorie relative agli AEO da parte delle autorità doganali degli Stati membri;

Motivazione

Non esiste un quadro di misurazione delle prestazioni per valutare l'effettivo ed efficiente conseguimento degli obiettivi del programma AEO e i dati possono essere comunicati solo su base volontaria dagli Stati membri. Ciò non consente di misurare adeguatamente l'efficacia del programma AEO.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.	Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali ***all'interno dell'UE*** possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) eseguire una solida analisi dei rischi in tempo reale per ridurre al minimo le responsabilità degli operatori legittimi;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Procura europea ("EPPO") ***può, su richiesta, accedere*** ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o ***altrimenti*** disponibili nel centro doganale digitale dell'UE***, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'***articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[66], nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguardi ***le dogane e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del***	6. La Procura europea ("EPPO") ***tratta e ha accesso diretto e illimitato*** ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o disponibili nel centro doganale digitale dell'UE***. Tale accesso è concesso per l'adempimento dei compiti dell'EPPO di cui all'***articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio[66], nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguardi ***questioni doganali. Le condizioni di accesso dell'EPPO sono stabilite senza***

paragrafo 14 del presente articolo.	***limitazioni, garantendo all'EPPO l'accesso senza ostacoli per lo svolgimento dei propri compiti investigativi***.
_____	_____
[66] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).	[66] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. La Corte dei conti europea può accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura in cui tali compiti riguardano questioni doganali.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 14 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di cui al presente articolo è conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli interessati che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali;	(b) gli interessati ***che sono operatori economici*** che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) gli interessati le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali;	(c) gli interessati ***che sono operatori economici e*** le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) gli interessati i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);	(d) gli interessati ***che sono operatori economici e*** i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora autorità diverse dalle	3. Qualora autorità diverse dalle

autorità doganali ***o*** dagli organismi dell'Unione si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE.	autorità doganali***,*** dagli organismi dell'Unione ***o dalle autorità di paesi terzi*** si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.	4. Qualora autorità diverse dalle autorità doganali***, comprese le autorità di paesi terzi,*** non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza ***per tutto il tempo necessario a*** determinare la loro posizione doganale.	2. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza ***al fine di*** determinare la loro posizione doganale.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità doganali possono esigere ***in qualsiasi momento*** che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne l'esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.	2. Le autorità doganali possono esigere***, in presenza di valide ragioni,*** che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne l'esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione ***sulla base*** degli orientamenti in materia di politica doganale di cui al paragrafo 3, lettera a), e delle priorità di cui al paragrafo 2. Essa:	5. L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione ***tenendo conto*** degli orientamenti in materia di politica doganale di cui al paragrafo 3, lettera a), e delle priorità di cui al paragrafo 2. Essa:

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ove richiesto elabora strategie di vigilanza conformemente al paragrafo 3, se del caso, in collaborazione con autorità diverse dalle autorità doganali, ed effettua valutazioni delle minacce;	(c) ***autonomamente e*** ove richiesto elabora strategie di vigilanza conformemente al paragrafo 3, se del caso, in collaborazione con autorità diverse dalle autorità doganali, ed effettua valutazioni delle minacce;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e ***gli*** fornisce tutte le	(f) informa l'OLAF ***e l'EPPO*** qualora individui o sospetti casi di frode ***o di reati***

informazioni necessarie in relazione a tali casi.	***nei rispettivi settori di competenza*** e fornisce ***loro*** tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'Autorità doganale dell'UE informa la Commissione in merito alle sue attività di gestione dei rischi e al loro esito su base trimestrale e ad hoc, ove necessario o su richiesta ***dalla*** Commissione. Essa trasmette ***alla Commissione*** tutte le informazioni necessarie al riguardo.	7. L'Autorità doganale dell'UE informa la Commissione in merito alle sue attività di gestione dei rischi e al loro esito su base trimestrale e ad hoc, ove necessario o su richiesta ***della*** Commissione ***o dell'OLAF***. Essa trasmette ***loro*** tutte le informazioni necessarie al riguardo.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***ogni due anni***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; la Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.	1. La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta ***all'anno***, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche; ***la Commissione dovrebbe pubblicare tale valutazione.*** La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'importatore o l'esportatore è	(a) l'importatore***, la persona***

responsabile delle merci;	***responsabile*** o l'esportatore è responsabile delle merci;

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se altre normative richiedono di consultare le autorità, è opportuno provvedere a tal fine;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci per 15 giorni a decorrere dalla notifica delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.	iii) le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore***, la persona responsabile*** o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci per 15 giorni a decorrere dalla notifica delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore***, alla persona responsabile*** o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 75 bis
	Organizzazione dell'Autorità doganale dell'UE
	Ai fini della trasparenza, è opportuno concedere alle parti interessate lo status di osservatore in seno al comitato consultivo istituito e consultato dal consiglio di amministrazione dell'Autorità doganale dell'UE.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro tre giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.	5. Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale ***per un periodo di novanta giorni*** entro tre giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 150 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Se ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, ***l'importatore non può beneficiare delle*** misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o ***di*** misure preferenziali non tariffarie.	10. ***Anche*** se ***l'importatore*** ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, ***si applicano le*** misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o ***le*** misure preferenziali non tariffarie.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 181 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio.	Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio***, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono condotte le indagini. La notifica è rinviata a seguito di una richiesta esplicita in tal senso da parte di un'autorità competente per le indagini e l'azione penale, compresa l'EPPO.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 207 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) l'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla missione delle autorità doganali di sostenere le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali, l'agevolazione degli scambi legittimi e la semplificazione dei processi e dei regimi doganali, provvedendo a:
	i) effettuare una solida analisi dei rischi grazie alle capacità del centro doganale digitale dell'UE, compresa l'intelligenza artificiale, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera f); e
	ii) fornire agli operatori economici di fiducia l'accesso ai dati dell'analisi dei rischi in tempo reale resi disponibili attraverso il centro doganale digitale dell'UE e classificati con un codice cromatico, come segue:
	– verde per "spedizione non a rischio", quale definita all'articolo 5, punto 64 bis

	(nuovo);
	– giallo per "spedizione a rischio – da valutare prima dello svincolo nel mercato interno", quale definita all'articolo 5, punto 64 ter (nuovo);
	– rosso per "spedizione non conforme" alla quale deve essere negato il ritiro all'origine, quale definita all'articolo 5, punto 64 quater (nuovo).
	I dettagli del sistema di codici cromatici utilizzato sono stabiliti in un atto di esecuzione;
	iii) presentare annualmente una serie di raccomandazioni per migliorare l'agevolazione doganale e garantire un livello di responsabilità equo ed equilibrato per gli operatori di fiducia.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, conformemente al titolo XV, capo 1;	(b) effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, conformemente al titolo XV, capo 1; ***in particolare, ha anche il compito di misurare la performance degli obiettivi del programma AEO;***

Motivazione

Si è constatato che in passato non veniva effettuata una misurazione adeguata della performance del programma AEO. In tal senso è necessario introdurre la comunicazione obbligatoria dei dati.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 208 – paragrafo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(l bis) fornisce sostegno e consulenza alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti europea per la determinazione dell'importo dei dazi doganali a rischio di non essere dichiarati o di essere dichiarati erroneamente dagli importatori alle autorità doganali nazionali, compresi gli importi non rilevati nei sistemi di contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali (RPT) degli Stati membri.

Motivazione

Nonostante le ripetute richieste del Parlamento e della Corte dei conti, la Commissione non è stata in grado di determinare i dazi doganali a rischio di non riscossione (il cosiddetto "divario doganale"). L'agenzia proposta potrebbe essere in grado di svolgere più efficacemente questo compito.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro ***e*** da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro**,** da due rappresentanti della Commissione ***e da due rappresentanti del Parlamento europeo***, tutti con diritto di voto.

Motivazione

Alla luce della complessità e delle numerose competenze di questa nuova agenzia, tra cui non solo le dogane ma anche le questioni di bilancio, si propone che il Parlamento europeo designi due membri, anche in linea con la rappresentanza conferita alla Commissione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.	***soppresso***

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 212 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Se opportuno, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi europei al consiglio di amministrazione, in qualità di osservatori, e le condizioni di tale partecipazione sono stabilite mediante accordi bilaterali.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) adotta***, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto,*** il bilancio annuale dell'Autorità doganale dell'UE ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità a norma del capo 4;	(b) adotta il bilancio annuale dell'Autorità doganale dell'UE ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità a norma del capo 4;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la	(f) adotta ***e rende pubbliche le*** norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la

dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;	dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) adotta il suo regolamento interno;	(h) adotta ***e rende pubblico*** il suo regolamento interno;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 215 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
(s) tenendo conto del parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell'Autorità doganale dell'UE ***a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e conformemente all'articolo 216***;	(s) tenendo conto del parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell'Autorità doganale dell'UE;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 216 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatto salvo l'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), m) ed s),*** il consiglio di amministrazione decide a maggioranza ***assoluta*** dei membri con diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza ***di due terzi*** dei membri con diritto di voto.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 217 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO;	(b) assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO***, e mette in atto procedure per segnalare a quest'ultima i presunti reati che rientrano nel suo ambito di competenza***;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente.	Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente ***illustrata di seguito***.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) La Commissione stila e pubblica un elenco di candidati, invitandoli a partecipare a un processo di selezione trasparente. I candidati sono tenuti a presentarsi dinanzi alla commissione competente in seno al Parlamento europeo e al Consiglio e a rispondere alle richieste di informazioni.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono i propri pareri e preferenze.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c) Nel processo di nomina del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione tiene in debito conto i pareri espressi dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.	3. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni. ***Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione adotti la decisione relativa alla proroga del mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a rilasciare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste.***

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 218 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 219 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE.	3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE. ***In qualsiasi momento, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiamare il direttore esecutivo a partecipare a un'audizione su qualsiasi questione legata alle attività dell'Autorità.***

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 228 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 l'EPPO ha ***il potere*** di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ***secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio***[77].	6. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO ha ***la responsabilità*** di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. ***A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'Autorità segnala senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta penale rispetto alla quale essa possa esercitare la propria***

competenza secondo l'articolo 22 e l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento.

---

*[77] **Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).***

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 235 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nella valutazione sono prese in esame in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità doganale dell'UE e le conseguenze finanziarie di un'eventuale modifica in tal senso.	2. Nella valutazione sono prese in esame in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità doganale dell'UE e le conseguenze finanziarie di un'eventuale modifica in tal senso***, compreso un esame della piena integrazione di tutte le amministrazioni doganali nazionali in un unico servizio doganale dell'UE***.

Motivazione

L'opzione strategica di integrare le amministrazioni doganali nazionali in un unico servizio dell'UE dovrebbe essere valutata alla luce della valutazione del nuovo CDU e dell'agenzia proposta.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 236 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La responsabilità dell'Autorità di cui al paragrafo 3 riguarda anche i danni derivanti dalla gestione dei dati inseriti nella banca dati centrale e scambiati con

altri soggetti tramite la banca dati o dall'Autorità stessa.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 237 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Tutti i costi sostenuti da uno Stato membro per garantire le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 rientrano nel bilancio dell'Autorità e sono finanziati dal bilancio dell'UE, conformemente all'articolo 225, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 238 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Autorità doganale dell'UE ***è istituita a partire dal 2026 e*** diventerà pienamente operativa ***entro il 2028***.	1. L'Autorità doganale dell'UE diventerà pienamente operativa ***due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento***.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 239 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità doganali possono mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali per lavorare presso le autorità doganali di un altro Stato membro. L'Autorità doganale dell'UE è informata e può coordinare tali assegnazioni.	2. Le autorità doganali possono mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali per lavorare presso le autorità doganali di un altro Stato membro ***o presso l'Autorità doganale dell'UE***. ***L'Autorità doganale dell'UE può mettere temporaneamente a disposizione il suo personale per lavorare presso le autorità doganali di uno Stato membro.*** L'Autorità doganale dell'UE è informata e può

coordinare tali assegnazioni.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.	1. Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione. ***Le autorità doganali avvisano immediatamente tutte le autorità competenti se sospettano la violazione di altre pertinenti normative dell'UE e a tal fine inviano una notifica al centro doganale digitale dell'UE.*** Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) scambiare competenze e migliori prassi attraverso corsi di formazione congiunti su come individuare i prodotti non conformi, compreso l'aggiornamento su qualsiasi altra normativa dell'Unione che fissi requisiti di conformità come

	quelli relativi alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 240 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'Autorità doganale dell'UE ***può sviluppare*** un quadro per la cooperazione operativa con altri organismi dell'UE, tra cui Europol e Frontex, conformemente ai paragrafi 2, 4 e 5, e può partecipare e contribuire ad analisi strategiche e valutazioni delle minacce, cicli programmatici, programmi di innovazione, attività di formazione, reti e altre attività pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e organizzate da tali altri organismi.	9. L'Autorità doganale dell'UE ***sviluppa*** un quadro per la cooperazione operativa con altri organismi dell'UE, tra cui Europol e Frontex, conformemente ai paragrafi 2, 4 e 5, e può partecipare e contribuire ad analisi strategiche e valutazioni delle minacce, cicli programmatici, programmi di innovazione, attività di formazione, reti e altre attività pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e organizzate da tali altri organismi.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 243

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE può concludere accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione.	Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE può concludere accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione. ***Essi conferiscono all'Autorità doganale dell'UE il potere di scambiare informazioni e migliori prassi con le autorità di paesi terzi e di condurre attività congiunte.***

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli articoli da 205 a 237 si applicano a decorrere ***dal 1° gennaio 2028***.	1. Gli articoli da 205 a 237 si applicano a decorrere ***dalla data di cui all'articolo 238***.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere ***dal 1° marzo 2028***:	2. Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere ***dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***:

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative ***entro il 31 dicembre 2037***.	3. Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative ***due anni dopo la data di cui all'articolo 238***.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE ***a decorrere dal 1º marzo 2032***.	4. Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE ***entro un anno dopo la data di cui all'articolo 238***.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità doganali rivalutano le autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 ***dal 1º gennaio 2035 al 31 dicembre 2037***.	5. Le autorità doganali rivalutano le autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 ***tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di cui all'articolo 238***.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione.	6. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione. ***La relazione è resa pubblica.***

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 265 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Entro ***il 31 dicembre 2035*** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:	7. Entro ***due anni dopo la data di cui all'articolo 238*** la Commissione ***pubblica e*** presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare in particolare:

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Ecommerce Europe - the European Digital Commerce association

L'elenco di cui sopra è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del codice doganale dell'Unione e dell'Autorità doganale dell'Unione europea e abrogazione del regolamento (UE) n. 952/2013
Riferimenti	COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Petri Sarvamaa 18.7.2023
Esame in commissione	4.12.2023
Approvazione	23.1.2024
Esito della votazione finale	+: 20 –: 1 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Beatrice Covassi, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Monika Hohlmeier, Joachim Kuhs, Alin Mituța, Markus Pieper, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, François Thiollet
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Katalin Cseh, Hannes Heide, Andrey Novakov, Mikuláš Peksa, Wolfram Pirchner, Ramona Strugariu, Michal Wiezik
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Paolo Borchia, Marie Dauchy

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20	+
PPE	Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Markus Pieper, Wolfram Pirchner, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou
Renew	Katalin Cseh, Alin Mituța, Ramona Strugariu, Michal Wiezik
S&D	Beatrice Covassi, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Hannes Heide, Sándor Rónai
Verts/ALE	Daniel Freund, Mikuláš Peksa, François Thiollet

1	-
ID	Marie Dauchy

2	0
ID	Paolo Borchia, Joachim Kuhs

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti